

9.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1979

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Provvedimenti per dare adeguata soluzione ai problemi del controllo del traffico aereo, con riferimento all'ammodernamento degli impianti, all'organizzazione del lavoro e, in particolare, alla necessità di revisione della normativa in materia (4-00005) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	187	AMARANTE: Per l'acquisto, da parte dello Stato e della regione Campania, della collezione Fienga, con adeguata sistemazione nel Castello Fienga, in Nocera Inferiore (Salerno), per un richiamo culturale e turistico (4-00287) (risponde ARIOSTO, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	190
ACCAME: Per impedire lo svolgimento delle esercitazioni di tiro previste per il 15 settembre nella zona tra Camporaghena, Torsana (Massa Carrara) e Ramiseto (Reggio Emilia (4-00698) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	188	AMARANTE: Per un'adeguata dotazione di fondi liquidi all'ufficio postale di Vietri sul Mare (Salerno) (4-00348) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	191
ADAMO: Sul mancato rispetto degli impegni sottoscritti dalle società di autolinee MAI e « Viaggi e turismo » e per la ripresa del servizio e la garanzia del rapporto di lavoro per i dipendenti, in relazione ai recenti licenziamenti (4-00561) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	189	AMARANTE: Per l'istituzione di un secondo ufficio postale nel comune di Angri (Salerno) (4-00354) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	192
AMARANTE: Per l'apertura di un ufficio postale nella frazione Molina sita nel comune di Vietri sul Mare (Salerno) (4-00228) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	190	AMARANTE: Per un sollecito intervento volto a porre riparo al deterioramento della chiesa di San Filippo D'Agira nel comune di Laurito (Salerno) (4-00373) (risponde ARIOSTO, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	192
		AMARANTE: Sull'importo dei depositi effettuati presso gli uffici postali negli anni dal 1959 al 1977 (4-00376) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Mini-</i>	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1979

	PAG.		PAG.
<i>stro delle poste e delle telecomunicazioni).</i>	193	giorno (4-00495) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	201
AMARANTE: Sul furto avvenuto nella chiesa di Santa Maria delle Vergini a Scafati (Salerno) (4-00497) (risponde ARIOSTO, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	198	MANFREDI GIUSEPPE: Per consentire il riscatto del biennio di studi professionali alle ostetriche e alle vigilatrici d'infanzia, ai fini della pensione e della liquidazione (4-00787) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	201
BANDIERA: Sui disagi derivanti ai contributi dall'applicazione dell'articolo 636, che fa obbligo di chiedere alla commissione tributaria competente la trattazione del proprio ricorso o impugnativa entro sei mesi dall'insediamento delle commissioni, pena l'estinzione del procedimento (4-00785) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	198	PARLATO: Per la tutela ambientale, paesaggistica e architettonica della Valle d'Itria e dei trulli che la caratterizzano (4-00637) (risponde ARIOSTO, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	202
BARTOLINI: Per l'adozione di iniziative volte a concedere agli ausiliari doganali di firmare la dichiarazione doganale, anche in relazione alla chiusura dell'ufficio doganale dell'ITALTIR di Terni a seguito dell'eccessiva pretesa avanzata dal dichiarante doganale (4-00635) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	199	PAZZAGLIA: Per l'inizio dei lavori di costruzione della strada militare Perdasdefogu-Tertenia (Nuoro) (4-00887) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	203
BELLOCCHIO: Sul trasferimento di 200 ufficiali da parte del comando generale della guardia di finanza (4-00837) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	200	SALVATO ERSILIA: Per la salvaguardia del patrimonio storico ambientale di alcune tenute agricole a Piano di Sorrento (Napoli) (4-00649) (risponde ARIOSTO, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	203
BENCO GRUBER AURELIA: Sulla mancata assunzione di sei unità tecniche risultate idonee al concorso smistatori della stazione telefonica di Trieste e sul finanziamento degli alloggi di servizio programmati (4-00240) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	200	SERVADEI: Sulle gravi disfunzioni del servizio postale (4-00063) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	203
CITTERIO: Per la destinazione di una quota maggiore della tassa di soggiorno a favore delle aziende di sog-		TRANTINO: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire agli ufficiali di complemento la piena uguaglianza di trattamento con i parigrado in servizio permanente effettivo (4-01119) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	204
		VAGLI MAURA: Per un intervento volto all'apertura di un'agenzia postale a Pieve San Lorenzo in comune di Minucciano (Lucca) (4-00312) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	205

VAGLI MAURA: Per un intervento volto alla rimozione degli ostacoli che hanno impedito l'assunzione della handicappata Lia Sacchini presso l'agenzia centrale delle poste e delle telecomunicazioni di Pisa (4-00318) (risponde VITTORINO COLOMBO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*).

PAG.

205

ZOPPETTI: Per la concessione della onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto a Giuseppe Corrada di Lodi Vecchio (Milano) (4-00954) (risponde RUFFINI, *Ministro della difesa*).

206

ACCAME. — *Ai Ministri dei trasporti e della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono prendere per avviare a soluzione il problema del controllo del traffico aereo sia per quanto concerne l'ammodernamento degli impianti e le sistemazioni logistiche del personale sia per quanto concerne i turni di lavoro e le retribuzioni.

Per conoscere in particolare se il rigoroso rispetto delle normative per il controllo del traffico aereo genera la paralisi del traffico stesso e se quindi il regolare svolgimento del traffico deve essere basato su una continua modificazione arbitraria delle norme di sicurezza che presiedono il traffico stesso.

Per conoscere infine se non intendano promuovere azioni per l'adeguamento degli *standards* italiani agli *standards* europei, promuovendo una normativa comune da approvarsi nel contesto internazionale ed europeo, anche per quanto concerne i diritti di sorvolo e se non intendano porre fine alle norme che hanno causato nel nostro paese un enorme mancato introito che poteva andare a beneficio del miglioramento delle installazioni e delle condizioni del personale. (4-00005)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 3, della legge del 1963, n. 141, il servizio di

assistenza al volo è fornito all'aviazione civile dall'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo (ITAV) del Ministero della difesa.

Per avviare a soluzione i problemi del traffico aereo l'aeronautica militare ha già iniziato un intenso programma di ammodernamento degli impianti radio e radar assistenze che interessano le rotte e gli aeroporti normalmente utilizzati dall'aviazione civile.

Tale programma prevede una serie di interventi su apparati radio di tipo radar aeroportuale per gli avvicinamenti di precisione (PAR), radar controllo di avvicinamento (radar APP), radar di navigazione o d'aria (radar NAV) e radioassistenze di tipo radiosentiero omnidirezionale in VHF (VOR per assistenza aerei civili, TACAN per assistenza aerei militari), misuratore di distanza (DME), sistema per lo avvicinamento strumentale (ILS).

Sono stati programmati e sono in corso di svolgimento o completati i seguenti interventi.

Per gli apparati ILS: n. quattro revisioni e/o sistemazioni di impianto; n. 24 ammodernamenti (con sostituzione di apparato) o nuove installazioni.

Per i VOR, i DME e i TACAN: n. cinque revisioni; n. 26 ammodernamenti (con sostituzione di apparato); n. 17 nuove installazioni.

Per i PAR: n. quattro ammodernamenti (con sostituzione di apparato).

Per i radar APP (ATCR - 35 ATCR - 4T): n. otto radar APP di cui uno già completato e cinque in avanzata fase di completamento.

Per i radar NAV (ATCR - 2T): n. sei radar NAV di cui quattro in avanzata fase di completamento.

I turni di lavoro del personale adibito al controllo aereo sono articolati secondo gli orari di servizio previsti nei diversi enti di assistenza al traffico aereo.

Comunque l'impegno lavorativo settimanale è, mediamente, di 40 ore, tenuto conto dei periodi di licenza, eventuali malattie, partecipazioni a corsi, eccetera.

Al riguardo si ritiene opportuno rappresentare come una recente disposizione

esoneri il personale in argomento dalla partecipazione ai servizi armati aeroportuali.

Per quanto si riferisce alle retribuzioni, la legge 13 agosto 1979, n. 409, ha di recente incrementato l'indennità di controllo dello spazio aereo estendendo, tra l'altro, tale beneficio anche agli assistenti controllori di traffico aereo.

Il rigoroso rispetto delle normative per il controllo aereo da parte dei controllori non genera paralisi del traffico; al contrario, la stretta osservanza di tali normative, assicura l'ordine e la fluidità del traffico stesso.

Per altro l'accento fatto nell'interrogazione di una presunta modificazione arbitraria delle norme di sicurezza non trova riscontro nei fatti.

È noto in proposito che i piloti hanno la possibilità di segnalare eventuali casi di infrazione e di mancate collisioni, a mezzo dell'apposito modello 27CTA inserito nella pubblicazione ufficiale, edita da ogni Stato (AIP Italia), concernente informazioni aeronautiche per le attività di volo in genere.

In materia di sicurezza, infine, giova ricordare i riconoscimenti ufficiali che pongono il nostro paese al secondo posto nel mondo ed al primo posto in Europa nella graduatoria per la sicurezza del volo commerciale.

Per quanto concerne i diritti di sorvolo si precisa che l'Italia non ha aderito all'accordo internazionale sul transito dei servizi aerei, stipulato a Chicago il 7 dicembre 1944, le cui disposizioni garantiscono, tra l'altro, alle compagnie di ciascuno Stato contraente il diritto di volare sopra il territorio di ogni altro Stato contraente.

Pertanto il sorvolo del territorio italiano nell'esercizio di servizi aerei internazionali regolari è assoggettato, innanzitutto, alle disposizioni dell'articolo VI della convenzione di Chicago, che prevede la necessità di un permesso speciale o altra autorizzazione per attraversare lo spazio aereo di uno Stato contraente, mentre le operazioni non di linea sono disciplinate dall'articolo V che non richiede, in linea

di massima, l'autorizzazione preventiva (convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva in Italia con decreto legislativo 6 marzo 1948, numero 516).

Nell'ambito della predetta convenzione il diritto di sorvolo del territorio italiano è inoltre concesso e regolato, sul piano bilaterale, in regime di reciprocità, in base alle disposizioni degli accordi aerei che, in genere, sanciscono la facoltà per le compagnie designate di volare sopra i rispettivi territori senza fare scalo, nell'esercizio dei servizi aerei internazionali di linea, sulle rotte concordate e specificate.

Si fa infine presente che, in ogni caso, il sorvolo del territorio italiano è subordinato alla preventiva autorizzazione della direzione generale dell'aviazione civile.

Quanto sopra detto è in linea con la lettera dell'interrogazione, laddove, all'ultimo capoverso, si parla di diritti di sorvolo.

Comunque si ritiene che sia stata usata una locuzione impropria, volendosi piuttosto riferire alle tasse per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in atto.

Al riguardo, si fa presente che esiste la nota legge 11 luglio 1977, n. 411, concernente l'istituzione di una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale.

Il Ministro dei trasporti: PRETI.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se corrispondono a verità le notizie stampa secondo cui sarebbero previste per il 15 settembre e per la durata di circa due settimane una serie di esercitazioni di tiro che interesserebbero i paesi di Camporaghena e Torsana nell'Appennino tosco-emiliano in Lunigiana ed il comune di Ramiseto in Emilia.

Le esercitazioni infatti comporterebbero lo sgombero di persone, greggi e mandrie sino al capoluogo di Comano che di-

sta una decina di chilometri con gravi disagi che potrebbero essere evitati adottando soluzioni diverse per l'addestramento. (4-00698)

RISPOSTA. — Non risultano rispondenti al vero le notizie stampa circa una serie di esercitazioni di tiro nella zona di Camporaghena e Torsana nell'appennino toscano-emiliano in Lunigiana e di Ramiseto in Emilia.

In tale zona sono state soltanto svolte, nella scorsa primavera, alcune ricognizioni allo scopo di reperire un poligono alternativo a quello di Monte Cervellino (Parma).

Alle ricognizioni non ha fatto però seguito alcuna specifica attività addestrativa.

Il Ministro: RUFFINI.

ADAMO E MARRAFFINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza dell'ulteriore atto provocatorio posto in essere dalla Società concessionaria Giacomo Marozzi per la Viaggi e turismo e Nazzareno Marozzi per la MAI, nei confronti del personale e della organizzazione unitaria sindacale, con un nuovo provvedimento di licenziamento adottato il giorno 25 luglio 1979, dopo solo qualche giorno dalla sentenza della Pretura di Roma del 18 luglio 1979, con la quale venivano dichiarati « invalidi » gli stessi licenziamenti effettuati dalla società Marozzi il 16 maggio 1978.

Va detto intanto che l'azione dilatoria ed ostruzionistica che dal 26 maggio 1978 (data della sospensione dei servizi) stanno praticando le Società Marozzi, ha assunto ormai contenuti e significato non più sopportabili.

Sono stati disattesi puntualmente gli impegni sottoscritti presso il Ministero dei trasporti, per l'applicazione dei minimi di organico; vanificate le diffide, tra l'altro, ricorrendo al TAR della regione Lazio, predisposte dallo stesso Ministero per la revoca delle concessioni in applicazione della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Per sapere quale intervento straordinario ed urgente si intende adottare per as-

sicurare, dopo quindici mesi di sospensione, la ripresa di un importante servizio pubblico che interessa le popolazioni di quattro regioni: Campania, Puglia, Lazio, Molise; e quali iniziative per rendere possibile l'accoglimento della proposta della Federazione unitaria sindacale dei trasporti Lazio, intesa ad affidare i servizi ad altra azienda pubblica o privata, anche in via temporanea, garantendo la continuità del rapporto di lavoro al personale e la ripresa del servizio. (4-00561)

RISPOSTA. — Vero è che la società viaggi e turismo Marozzi licenziò in data 16 giugno 1978 cinque dipendenti e che siffatti licenziamenti sono stati dichiarati invalidi con sentenza del 18 luglio 1979, n. 74275, della pretura di Roma con obbligo di riassunzione del personale licenziato.

Ciò malgrado la società Marozzi, alla data del 25 luglio 1979 in cui avrebbe dovuto procedere alla riassunzione, ha licenziato di nuovo tre dei cinque dipendenti, attori nel giudizio avanti la pretura di Roma.

Anche se i licenziamenti in parola sembrano essere stati operati in violazione della sentenza, questo Ministero non ha alcun potere di intervento al riguardo, trattandosi di controversia di lavoro in ordine alla quale è competente a pronunciarsi la magistratura ordinaria.

Per quanto riguarda invece l'azione svolta da questo Ministero ai fini del compimento della vertenza tra il gruppo aziendale Marozzi ed il personale dipendente dallo stesso, si chiarisce che in base alle risultanze di successive riunioni con le parti interessate tenutesi nel mese di aprile dell'anno 1979, questo Ministero ritenne di prefissare - con provvedimenti dell'11 maggio 1979, n. 793 e n. 768 - il fabbisogno di personale viaggiante necessario per assicurare la sicurezza e regolarità dell'esercizio delle autolinee di competenza statale Roma-Bari-Taranto e San Pietro Avellana (Campobasso)-Roma, rispettivamente in concessione alla società viaggi e turismo Marozzi ed alla società MAI.

Poiché dette società non ottemperarono a quanto stabilito con i suindicati provvedimenti ministeriali, si provvedeva a notificare alle stesse due successive diffide in data 25 giugno e 13 luglio 1979.

Senonché il tribunale amministrativo regionale del Lazio, in ordine ai ricorsi interposti avverso i ripetuti provvedimenti dell'11 maggio 1979, n. 793 e n. 768, accoglieva, con ordinanze del 9 luglio 1979, n. 145 e n. 147, le richieste incidentali di sospensione dei provvedimenti ministeriali in parola. La decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio ha conseguenzialmente impedito la prosecuzione, da parte di questo Ministero, di ogni ulteriore azione, non esclusa quella dell'adozione di provvedimenti decadenziali, basata sulla predeterminazione del fabbisogno di personale viaggiante delle aziende di cui trattasi.

In altri termini, dichiarata inefficace, almeno per il momento, l'azione originariamente intrapresa da questo Ministero si è reso necessario adottare una nuova azione, basata sull'accertamento di eventuali irregolarità compiute nell'esercizio delle linee in questione. Conseguentemente, in data 6 settembre 1979, con provvedimenti ministeriali n. 2978 e n. 2979 rispettivamente diretti alla società Marozzi e alla società MAI, sono state intimate diffide — ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 — ad esercitare le ripetute autolinee nel rispetto scrupoloso di tutte le prescrizioni e condizioni previste nei disciplinari di concessione, nonché delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge del 14 febbraio 1974, n. 62, recante modifiche al testo unico delle norme di disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1959, n. 393.

Tali diffide saranno seguite da ulteriori accertamenti presso le sedi aziendali, da compiersi congiuntamente da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'ispettorato del lavoro competente.

È pertanto da escludere l'adozione di immediati provvedimenti decadenziali, co-

me sostenuto dalla federazione unitaria sindacale dei trasporti Lazio, in quanto la relativa procedura, stabilita dalla ripetuta legge 28 settembre 1939, n. 1822, prevede l'accertamento di irregolarità di esercizio che devono essere acclarate prima e contestate poi a mezzo di due successive diffide.

Il Ministro: PRETI.

AMARANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere per quale motivo, nonostante le richieste e le sollecitazioni del comune di Vietri sul mare, non si sia ancora provveduto alla apertura di un ufficio postale nella frazione Molina del suddetto Comune; per sapere se, tenuto conto dei notevoli disagi sofferti dai cittadini di Molina, non ritenga di adottare al più presto possibile il provvedimento di apertura dell'ufficio postale nella suddetta frazione. (4-00228)

RISPOSTA. — Nella zona di Molina, frazione del comune di Vietri sul Mare (Salerno), risiede una popolazione di mille abitanti.

La richiesta istituzione di un ufficio postale nella detta località, al momento, non può essere accolta, in quanto, in base agli accordi del 23 giugno 1978 fra amministrazione e sindacati, fino al 31 dicembre 1979, non potranno essere istituiti uffici in località ove già ne esistano altri o quando non risulti rispettato — come nel caso di cui trattasi — il rapporto di un ufficio ogni 15 mila abitanti.

Si assicura comunque che, in futuro, la richiesta di cui trattasi formerà oggetto della più attenta considerazione da parte dei competenti organi di questo Ministero per una soddisfacente soluzione.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

AMARANTE. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso:

1) che con decreto ministeriale 22 dicembre 1945 veniva sottoposto a notifica,

ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939, una collezione di oggetti riferibili a vari periodi, dall'epoca protostorica all'età romana, denominata « Collezione Fienga » di Nocera Inferiore;

2) che da oltre quindici anni si è proposto, di volta in volta, la liberalizzazione della collezione; l'autorizzazione alla vendita, separata ed anche all'estero; l'acquisto da parte del Ministero o di enti locali, senza tuttavia pervenire finora ad alcuna positiva conclusione;

3) che il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero per i beni culturali sono stati tenuti informati di quanto sopra ed invitati ad intervenire nella vicenda anche con l'acquisto della collezione;

4) che la Soprintendenza alle Antichità delle province di Salerno, Avellino e Benevento ha pure essa investito gli organi ministeriali della questione —:

a) se non ritenga di adottare, con l'urgenza che la situazione richiede, tutte le iniziative atte ad evitare il protrarsi di un contenzioso che si trascina ormai da troppi anni;

b) se non ritenga, in particolare, di evitare ogni e qualsiasi smembramento della collezione « Fienga », come di evitare, altresì, qualsiasi vendita a privati;

c) se non ritenga, invece, di provvedere — interessandovi eventualmente anche la Regione Campania — all'acquisto della collezione medesima tenuto conto che la collezione stessa può trovare adeguata sistemazione nel castello Fienga sito in Nocera Inferiore e costituire, così, un punto di riferimento culturale e turistico di notevole rilevanza. (4-00287)

RISPOSTA. — La collezione Fienga, sottoposta a vincolo nel dicembre 1945, è una delle più rilevanti raccolte private di materiale archeologico esistenti in Campania e comprende, tra l'altro, oltre ad importanti vasi attici, italici ed etruschi, anche importanti materiali di età romana, tra cui quelli degli scavi del porto di Pompei.

A seguito del fallimento della ditta Fienga, detto materiale è stato sottoposto

a sequestro cautelativo da oltre 15 anni e da alcuni anni si trova nei depositi della soprintendenza archeologica a Salerno ed a Paestum (Salerno).

Il Ministero concorda pienamente sulla necessità di evitare lo smembramento della collezione Fienga e sulla opportunità di acquisirla alla proprietà pubblica; tuttavia, ritenendo che la questione potesse trovare una soluzione nell'ambito regionale in considerazione di un precedente interessamento della regione Campania all'acquisto delle opere in questione e del fatto che il castello Fienga, sede destinata per la raccolta, è di proprietà comunale, si era astenuto dal proporre iniziative in merito.

A tutt'oggi comunque nonostante la regione Campania sia stata sollecitata a rendere note le decisioni prese in merito non risulta pervenuta alcuna risposta.

Si assicura che il Ministero continuerà a seguire ogni ulteriore sviluppo della questione, valutando anche attentamente le iniziative da assumere a fronte di una persistente inerzia degli organi locali.

Il Ministro: ARIOSTO.

AMARANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che presso lo ufficio postale di Vietri sul Mare molti pensionati dopo aver atteso il proprio turno si vedono negata la erogazione del rateo della pensione ed invitati a ritornare in altro giorno in quanto i fondi liquidi posti a disposizione dell'ufficio non risultano sufficienti; per sapere quali provvedimenti si intendono adottare per una adeguata dotazione di fondi al suddetto ufficio e per evitare inutili attese, disagi e sacrifici a vecchi pensionati. (4-00348)

RISPOSTA. — Da accertamenti effettuati, non sono state riscontrate anomalie in ordine al servizio del pagamento delle pensioni presso l'ufficio postale di Vietri sul Mare (Salerno), salvo qualche lamentela dell'utenza, derivante dal fatto che nei pagamenti in argomento vengono utilizzati

dall'ufficio anche assegni bancari di piccolo taglio.

In proposito si ritiene opportuno precisare che l'Amministrazione, al fine di fronteggiare i sempre più gravi fenomeni di criminalità che investono anche il settore postale, in considerazione anche del fatto che le forze dell'ordine, sempre più impegnate in altri più urgenti compiti di istituto, non sono in grado di soddisfare tutte le necessarie richieste di scorta armata, ha adottato misure di sicurezza di vario genere, volte da un lato a salvaguardare l'incolumità del personale ed a ridurre l'entità del danno, d'altro lato ad assicurare la normale operatività degli uffici stessi.

Fra tali misure, anche per suggerimento del Ministero dell'interno, è stato introdotto nell'ambito postale l'uso degli assegni bancari in tagli fissi da dare agli utenti in luogo del contante, senza ovviamente imposizione alcuna.

Tale forma di pagamento, per altro, facilita il trasporto dei fondi, rende eventuali danni reversibili e, soprattutto, mette in condizione l'ufficio postale di essere solvibile ad ogni richiesta dell'utente.

Infatti, nell'ipotesi in cui il pagamento in assegni venga rifiutato, l'ufficio è costretto a rinviarne l'esecuzione per il tempo necessario a rifornirsi di numerario.

L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, comunque, non ha mancato di invitare i dipendenti organi periferici affinché sia svolta una adeguata opera di convinzione nei riguardi dell'utenza, allo scopo di prevenire l'insorgere di lamentele analoghe a quelle segnalate.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

AMARANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere per quale motivo — nonostante le richieste avanzate — non sia stato finora istituito nel comune di Angri, in provincia di Salerno, un secondo ufficio postale, tenuto conto del numero degli abitanti e della conformazione edilizia di questo importante centro del salernitano; per sa-

perere quanto tempo occorrerà per la costruzione *ex novo* di un secondo edificio postale in detto comune; per sapere, infine, se, in attesa della detta costruzione, non ritenga di procedere comunque alla istituzione, anche con sede provvisoria, del richiesto secondo ufficio postale nel comune di Angri. (4-00354)

RISPOSTA. — Al momento attuale, manca la possibilità di accogliere la richiesta del sindaco di Angri (Salerno), intesa ad ottenere l'istituzione di un secondo ufficio in quel comune.

Vi ostano, infatti, le limitazioni fissate in materia da una apposita intesa Amministrazione postale-organizzazioni sindacali, secondo la quale, fino alla fine del 1979, non potranno essere istituiti nuovi uffici in località ove già ne esistano, ovvero non risulti rispettato il rapporto di un ufficio ogni 15 mila abitanti.

Nel caso in esame la zona nella quale dovrebbe essere ubicato l'istituendo ufficio comprende circa 6 mila abitanti.

Per quanto concerne l'altra richiesta contenuta nell'interrogazione, relativa alla costruzione *ex novo* di un secondo edificio postale in detto comune si fa presente che nei programmi edilizi di questa amministrazione, che comprendono opere di assoluta urgenza ed indifferibilità, non è prevista, in quella sede la realizzazione di un nuovo edificio per i servizi postali che già in atto sono sistemati in un immobile patrimoniale.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

AMARANTE. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di deterioramento in cui si trovano alcuni affreschi del secolo XIII collocati nella Chiesa di San Filippo d'Agira nel Comune di Laurito in provincia di Salerno e le strutture della chiesa stessa; per sapere quali provvedimenti intende adottare d'intesa con la Regione Campania, per la salvaguardia di detto importante patrimonio artistico e culturale. (4-00373)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha constatato le effettive necessità di restauro della chiesa San Filippo d'Agira, nel comune di Laurito (Salerno), che presenta, specie nell'abside, evidenti segni di degrado dovuti al tempo, oltre che ad errati interventi eseguiti nell'immobile dalle autorità religiose locali.

Gli affreschi conservati nella chiesa sono un raro e raffinato esempio di tardogotico tra il primo e il secondo quarto del secolo quindicesimo. La cappellina quattrocentesca che contiene questi affreschi risulta inglobata nella chiesa moderna, riferibile al secolo diciottesimo; di qui il duplice ordine di difficoltà che si presenta per il restauro degli affreschi ossia intervento statico sull'intero monumento e intervento urgente sugli intonaci affrescati, che si presentano abbastanza (ma non eccessivamente) usurati, e soprattutto, in condizioni estremamente precarie di adesione alle pareti di fondo.

Naturalmente l'intervento sugli affreschi, ad opera della sovrintendenza per i beni artistici e storici della Campania, potrà effettuarsi solo in fase successiva rispetto a quello da eseguirsi sull'intero edificio. A tal fine la sovrintendenza per i

beni ambientali e architettonici della Campania, sotto la cui sorveglianza dovranno effettuarsi i lavori di restauro delle strutture della chiesa, provvederà entro breve termine ad interessare le autorità regionali e gli attuali proprietari della chiesa, affinché con i finanziamenti previsti con le leggi regionali del 19 novembre 1977, n. 63, e dell'8 novembre 1974, n. 58, possano eseguirsi al più presto i lavori in questione.

Il Ministro: ARIOSTO.

AMARANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere l'importo, distinto per regione, e per ciascuno degli anni dal 1958 al 1977, dei depositi effettuati presso gli uffici postali. (4-00376)

RISPOSTA. — In adesione a quanto richiesto dall'interrogante si rimette l'unito riepilogo nel quale sono indicati, distinti per regioni, i depositi del risparmio postale dal 1958 al 1977.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1979

RIEPILOGO DEPOSITI DEL RISPARMIO POSTALE PER REGIONI
DAL 1958 AL 1977

Regioni	1958	1959	1960	1961	1962
—	—	—	—	—	—
(Importi in milioni di lire)					
Piemonte	42.607	50.039	55.044	62.794	74.525
Valle d'Aosta	1.650	1.805	1.846	2.127	2.460
Lombardia	48.402	57.636	64.982	73.975	87.138
Trentino-Alto Adige	5.274	5.863	6.110	7.217	8.184
Veneto	31.480	35.942	38.312	43.735	51.618
Friuli-Venezia Giulia	10.840	12.065	12.899	14.376	16.773
Liguria	21.952	24.577	26.717	30.052	34.117
Emilia-Romagna	21.557	25.598	27.035	30.147	35.717
Toscana	17.822	19.554	21.078	23.541	27.133
Umbria	5.173	6.071	6.248	7.160	8.663
Marche	8.053	9.629	10.382	12.405	14.808
Lazio	39.143	43.804	49.674	55.585	64.973
Abruzzi	17.205	19.130	21.549	27.483	34.598
Molise					
Campania	43.689	49.804	57.296	68.116	87.501
Puglia	22.668	24.653	28.706	35.421	45.117
Basilicata	5.019	5.878	6.618	9.419	13.298
Calabria	16.419	18.092	19.225	24.052	31.790
Sicilia	29.434	32.626	35.715	41.334	51.307
Sardegna	6.844	7.308	7.872	8.792	10.830
TOTALE	394.731	450.074	497.308	577.731	700.550

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1979

Regioni	1963	1964	1965	1966	1967
(Importi in milioni di lire)					
Piemonte	88.747	88.798	95.537	101.245	100.733
Valle d'Aosta	3.047	3.116	3.418	4.178	4.240
Lombardia	104.586	107.854	119.954	126.019	125.377
Trentino-Alto Adige	9.584	9.799	11.038	12.020	12.805
Veneto	60.080	62.023	71.335	78.073	82.261
Friuli-Venezia Giulia	19.044	19.830	22.322	24.839	25.791
Liguria	41.378	42.008	45.194	46.464	46.372
Emilia-Romagna	41.801	44.968	51.501	55.478	56.692
Toscana	32.101	33.933	38.169	40.415	41.769
Umbria	10.146	10.962	12.115	12.580	12.223
Marche	16.997	18.483	21.690	23.993	24.506
Lazio	81.944	88.615	96.823	100.717	103.627
Abruzzi	27.280	28.360	30.277	33.307	33.156
Molise	12.788	13.280	13.956	15.075	16.044
Campania	107.347	114.555	126.195	135.909	140.940
Puglia	55.294	58.166	60.956	65.522	67.328
Basilicata	15.839	17.152	17.971	19.417	19.968
Calabria	38.159	41.718	42.536	46.478	48.579
Sicilia	65.949	70.571	73.907	81.685	83.798
Sardegna	13.228	14.213	15.266	16.934	17.518
TOTALE	845.339	888.404	970.160	1.040.348	1.063.727

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1979

Regioni	1968	1969	1970	1971	1972
(Importi in milioni di lire)					
Piemonte	101.952	103.510	214.725	280.669	211.976
Valle d'Aosta	4.403	4.358	9.288	9.886	9.027
Lombardia	129.167	132.154	271.835	392.736	316.899
Trentino-Alto Adige	13.407	13.924	23.287	29.113	26.934
Veneto	87.475	90.649	154.329	235.875	204.874
Friuli-Venezia Giulia	28.275	30.208	51.310	70.773	64.888
Liguria	48.560	46.351	84.728	134.083	92.728
Emilia-Romagna	58.176	59.577	124.673	182.250	158.891
Toscana	43.111	45.518	88.276	126.116	110.649
Umbria	12.555	13.175	22.734	31.841	27.144
Marche	26.022	25.702	51.242	68.003	62.745
Lazio	109.701	117.323	212.492	260.998	246.046
Abruzzi	36.626	39.548	67.337	98.886	80.195
Molise	17.351	18.600	29.773	47.435	36.203
Campania	157.885	170.597	310.218	443.091	384.421
Puglia	71.669	76.921	128.603	191.969	184.501
Basilicata	21.794	25.016	36.737	64.950	52.027
Calabria	51.852	58.139	85.405	138.915	121.110
Sicilia	90.586	98.830	154.611	211.151	190.142
Sardegna	18.461	19.224	31.546	44.530	45.081
TOTALE	1.129.028	1.189.324	2.153.149	3.063.270	2.626.481

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1979

Regioni	1973	1974	1975	1976	1977
(Importi in milioni di lire)					
Piemonte	233.946	225.466	326.129	359.144	358.556
Valle d'Aosta	9.162	8.679	12.768	14.174	15.382
Lombardia	376.817	368.585	522.608	606.315	636.629
Trentino-Alto Adige	29.535	28.073	33.124	38.904	37.562
Veneto	236.319	227.979	301.743	359.714	382.581
Friuli-Venezia Giulia	69.330	65.475	86.480	107.904	110.522
Liguria	99.818	92.254	116.150	134.524	136.359
Emilia-Romagna	177.029	157.231	211.283	233.047	228.287
Toscana	123.316	106.704	149.691	163.638	167.558
Umbria	31.132	28.091	38.031	40.330	40.511
Marche	70.371	61.004	97.315	111.270	121.172
Lazio	268.977	258.944	325.386	367.017	394.924
Abruzzi	90.235	86.723	121.425	139.334	157.784
Molise	37.794	35.416	50.589	59.153	67.178
Campania	441.319	445.244	594.663	695.380	787.399
Puglia	212.092	204.979	268.661	292.555	305.214
Basilicata	56.298	51.534	69.806	80.422	87.003
Calabria	140.119	139.381	174.826	219.178	245.345
Sicilia	206.510	201.390	253.504	312.580	350.019
Sardegna	53.457	52.969	72.188	92.581	111.186
TOTALE	2.963.576	2.846.121	3.826.370	4.427.164	4.741.171

N. B.: I dati relativi al 1977 sono provvisori.

AMARANTE. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere se sia informato del trafugamento, avvenuto nel mese di giugno scorso, nella Chiesa di Santa Maria delle Vergini di Scafati, di una ventina di tavolette lignee recanti preziosi dipinti del Cinquecento e del Settecento; per sapere quali iniziative sono state intraprese per il recupero del patrimonio artistico e storico trafugato; per sapere, infine, trattandosi del secondo furto avvenuto nella stessa Chiesa a distanza di qualche anno, quali iniziative si intende adottare per una più adeguata protezione delle opere d'arte ancora presenti nella suddetta chiesa di Scafati. (4-00497)

RISPOSTA. — Le opere mancanti per effetto del furto avvenuto nella chiesa di Santa Maria delle Vergini nel comune di Scafati (Salerno) sono le seguenti:

14 dipinti ad olio su tavola (centimetri 40 per 40 circa) raffiguranti i Misteri del Rosario, attribuibili, probabilmente, al pittore manierista Pompeo Landolfo e databili alla fine del secolo sedicesimo;

1 dipinto ad olio su tavola (centimetri 180 per 50 circa) raffigurante San Domenico che predica, attribuibile, probabilmente, al pittore manierista Pompeo Landolfo e databile alla fine del secolo sedicesimo;

1 dipinto ad olio su tela (centimetri 65 per 75 circa) raffigurante la Madonna della misericordia, attribuibile ad ignoto pittore provinciale napoletano e databile al secolo diciottesimo.

Di tale furto, avvenuto in data 17-18 giugno 1979, il parroco della chiesa ha dato informazione alla sovrintendenza per i beni artistici e storici della Campania in data 26 luglio 1979.

La sovrintendenza, dal canto suo, ha provveduto ad avanzare denuncia a tutte le competenti autorità con nota del 10 settembre 1979, n. 5221.

Per quanto riguarda le iniziative da adottare per una più adeguata protezione delle opere d'arte si fa notare che per le chiese periferiche di non eccezionale interesse nell'ambito del patrimonio artistico, quando siano normalmente officiate, l'Am-

ministrazione non prende particolari provvedimenti, affidandosi al buon senso ed alla sensibilità del parroco. È facilmente comprensibile che ove mai l'Amministrazione dovesse prendersi cura delle innumerevoli chiese, congreghe, cappelle, edicole sacre, tutte di innegabile interesse storico, che costellano l'intero territorio della nazione, l'impresa risulterebbe praticamente irrealizzabile.

L'Amministrazione sorveglia quotidianamente i nuclei di più spiccata importanza universale e per la sicurezza del patrimonio mobile d'arte sacra confida nella collaborazione del clero e dell'autorità locale.

In particolare comunque per proteggere le rimanenti opere d'arte esistenti nella chiesa in questione, la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici e la sovrintendenza per i beni artistici e storici della Campania esamineranno l'opportunità di conservare altrove gli oggetti mobili o di provvedere alla realizzazione di un idoneo impianto antifurto.

Il Ministro: ARIOSTO.

BANDIERA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per essere informato sulle valutazioni governative in merito alla situazione, in alcuni casi veramente disastrosa, creata dall'applicazione dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Detto articolo fa obbligo al contribuente di chiedere alla Commissione tributaria competente la trattazione del proprio ricorso o della impugnativa, già proposta, entro sei mesi dall'insediamento delle commissioni, istituite con la stessa legge. In difetto di tale istanza il processo viene dichiarato estinto.

L'interrogante fa rilevare che le commissioni hanno eccepito la incostituzionalità del suddetto articolo, a parere di molti evidentissima, ma la Corte costituzionale ha rigettato i ricorsi.

È il caso di ricordare che così non è stato per i procedimenti in materia di lavoro, che sono stati rimessi d'ufficio al giudice del lavoro, senza alcun onere di riassunzione per il lavoratore.

Dall'applicazione del detto articolo 44 sono colpiti particolarmente i contribuenti dei piccoli centri.

L'interrogante chiede di sapere se, di fronte alle conseguenze lamentate, il Governo non intenda adottare provvedimenti perché i contribuenti che si trovano nella situazione sopra citata, vengano riammessi in termini, onde possano difendersi. (4-00785)

RISPOSTA. — L'Amministrazione finanziaria non ritiene che esistano condizioni obiettive che possano consigliare l'adozione dell'iniziativa consigliata dall'interrogante.

È noto infatti che con l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, il termine per richiedere la trattazione dei ricorsi dinanzi alla competente commissione tributaria venne stabilito in sei mesi dalla data di insediamento dei nuovi organi contenziosi, istituiti con il provvedimento anzidetto.

In realtà a tale insediamento, per la quasi totalità delle commissioni tributarie, compresa quella centrale, si è proceduto con notevole ritardo rispetto alla prevista data del 31 dicembre 1973, sicché di questa situazione hanno tratto sensibile vantaggio i contribuenti interessati, che hanno visto in tal modo protrarre la decorrenza del termine fissato dall'articolo 44.

Con l'articolo unico della legge 2 agosto 1974, n. 350, detto termine è stato d'altra parte prorogato in via generale al 31 dicembre 1974 per tutti i procedimenti pendenti innanzi le commissioni tributarie già insediate, per cui appare ragionevole concludere che i contribuenti hanno in realtà potuto disporre di un termine di due anni, e quindi di sufficiente tempo per far luogo all'adempimento previsto dall'articolo 44 citato.

Il Ministro: REVIGLIO.

BARTOLINI E DE POI. — *Al Governo.* — Per conoscere, alla luce delle notizie pubblicate dal giornale *Paese sera* del 10 luglio 1979 riguardanti i servizi doganali

a Terni, quali provvedimenti potranno essere adottati per evitare che altre aziende come l'ITALTIR di Terni siano costrette a chiudere gli Uffici doganali per l'eccessiva pretesa avanzata dal dichiarante doganale munito della cosiddetta patente di spedizioniere doganale.

In particolare si chiede se non sia il caso, in attesa della entrata in vigore della « Proposta di regolamento CEE » che a tutti gli ausiliari doganali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 sia consentito, tenendo conto anche delle disposizioni dell'articolo 56 del predetto TULD, di firmare la dichiarazione doganale.

(4-00635)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante si inquadra nel più ampio problema della rappresentanza in dogana, la cui revisione è in corso di studio presso la CEE per l'armonizzazione delle singole legislazioni nazionali.

Allo stato, la normativa italiana contenuta nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, prevede che le operazioni doganali possono essere compiute direttamente dal proprietario delle merci, ovvero da un suo rappresentante munito di patente di spedizioniere doganale o da chi presenta le merci in dogana.

In tale ultima ipotesi, le operazioni sono consentite a condizione che l'operatore provveda ad intestarsi le bollette ed assuma quindi la figura di soggetto passivo dell'obbligazione tributaria doganale.

Il personale ausiliario degli spedizionieri doganali, di cui all'articolo 45 del citato testo unico, può pertanto, come qualunque detentore delle merci, sottoscrivere le dichiarazioni doganali, divenendo parte del rapporto doganale, con tutti gli obblighi e le responsabilità conseguenti, ma non può assumere la figura del rappresentante ufficiale del proprietario e conseguentemente firmare le dichiarazioni doganali, conformemente a quanto previsto per gli spedizionieri doganali. Ciò perché l'attribuzione di tale facoltà contrasterebbe con la vigente normativa, che riserva

a detto personale ausiliario l'espletamento di mansioni di carattere meramente esecutivo e sotto la responsabilità dello speditore doganale o dell'impresa da cui dipende.

Per altro una eventuale modifica della legislazione vigente si appalesa, al momento, inopportuna posto che, come innanzi detto, l'intero problema è all'esame della CEE.

Deve essere infine ricordato che gli speditori sono inquadrati in una apposita categoria professionale, regolarmente istituita e disciplinata con legge, per cui le tariffe dai medesimi applicate non sono fissate a piacimento del singolo, ma sono stabilite unicamente dagli appositi organi statutari, analogamente a quanto avviene per altre categorie professionali.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

BELLOCCHIO E GIURA LONGO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere attraverso quali valutazioni il Comando generale della guardia di finanza è pervenuto ad adottare la decisione con cui nel mese di giugno si è reso noto il trasferimento di circa 200 ufficiali e se nell'adozione di tale provvedimento siano state tenute presenti le giuste necessità dei trasferiti e delle rispettive famiglie.

(4-00837)

RISPOSTA. — I trasferimenti disposti con le decisioni rese note il 20 e 30 giugno 1979 riguardano 129 ufficiali della guardia di finanza di diversi gradi, fino a tenente colonnello incluso.

In 53 casi si è trattato di cambi di incarico nella stessa sede, che rispondono ad esigenze diverse di comando; 76, invece, sono trasferimenti di sede.

Fra questi ultimi, 32 sono stati posti in essere per assecondare richieste degli interessati, e 44 per esigenze varie, quali:

a) avvicendamenti in sedi non richieste in sostituzione di altri ufficiali titolari di comando nelle anzidette sedi che dopo congrua permanenza sono stati avvicendati a domanda;

b) avvicendamenti in seguito a promozione al grado superiore laddove non è stata possibile o opportuna una diversa sistemazione nella stessa sede;

c) proposte motivate dai superiori gerarchici.

Nel disporre i predetti trasferimenti, fra i quali 30 riguardano ufficiali con permanenza nella stessa sede da un minimo di 4 anni ad un massimo di 11 anni, sono stati tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, i desideri degli ufficiali interessati.

Il Ministro: REVIGLIO.

BENCO GRUBER AURELIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali difficoltà ostino, malgrado la carenza di personale all'Interfon di Trieste, per l'assunzione ai sensi della legge n. 1376 di sei unità tecniche alla stazione telefonica di Trieste risultati idonei al concorso smistatori, alla relativa prova scritta e alla rispettiva approvazione per il finanziamento alloggi di servizio programmati. (4-00240)

RISPOSTA. — La carenza di personale di commutazione ed ausiliario dell'ufficio interurbano di Trieste è stata momentaneamente fronteggiata con l'assunzione di unità straordinarie di terza e quarta categoria, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376; infatti sono stati chiamati in servizio per la durata di 90 giorni venti telefonisti e sette inserienti straordinari.

L'assunzione, invece, ai sensi della citata legge n. 1376, degli idonei al concorso a 196 posti di smistatore non è stata ancora possibile perché il diritto di precedenza di iscrizione negli elenchi zonali decorre solo dalla data di emanazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei dei concorsi.

Tra l'altro, il ricorso a detto personale non risolverebbe del tutto le esigenze dell'ufficio anzidetto stante che gli smistatori possono essere applicati a mansioni ausi-

liarie. Sarà necessario, pertanto, reperire il personale di commutazione ai sensi della più volte citata legge n. 1376 utilizzando gli idonei del concorso a 450 posti di revisore tecnico, ovviamente dopo l'approvazione della relativa graduatoria.

Per quanto concerne, infine, gli alloggi da destinare al personale della detta sede di Trieste si fa presente che è programmata la costruzione di dieci appartamenti per un impegno finanziario presente di 550 milioni. I relativi progetti, già presentati dalla concessionaria Italposte, sono in corso di esame e quanto prima saranno inviati per il prescritto parere al Consiglio superiore tecnico.

Si assicura, comunque, che la questione sarà definita nel più breve tempo possibile.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

CITTERIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia vero che, essendo insorta vertenza fra le Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e lo Automobile club d'Italia (ACI), quale concessionario incaricato del servizio di riscossione dell'Imposta di soggiorno (per decreto interministeriale 30 settembre 1978), il Ministero delle finanze abbia finora soprasseduto ad ogni provvedimento tendente a far rispettare le sue precedenti disposizioni (soprattutto in materia di aggio) e la stessa legge (regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, articolo 8) ed abbia richiesto il parere al Consiglio di Stato con una relazione (13 giugno 1979) contenente alcune rilevanti inesattezze a manifesta difesa del maggior lucro dell'ACI a danno delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Se non ritenga che ciò sia di pregiudizio agli interessi collettivi rappresentati dalle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo destinatarie per la maggior misura del tributo turistico. (4-00495)

RISPOSTA. — Effettivamente in ordine a tutta la complessa vicenda dell'affida-

mento all'Automobil club d'Italia della concessione del servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno, questa Amministrazione, pur non condividendo la posizione critica assunta dall'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, ha ritenuto opportuno chiedere il parere del Consiglio di Stato del quale si è tuttora in attesa.

Quanto poi alle presunte rilevanti inesattezze che sarebbero contenute nella relazione con la quale è stato richiesto il suddetto parere, probabilmente l'interrogante intende far proprie le osservazioni formulate al riguardo dalla predetta associazione in una lettera diretta anche al Consiglio di Stato.

Ebbene, in proposito, può solo confermare l'esattezza di tutto quanto si è avuto modo di affermare nella relazione di cui trattasi, così come è stato già precisato al Consiglio di Stato, nell'agosto 1979, in occasione della trasmissione a tale alto consesso di alcuni atti necessari per l'emissione del richiesto parere.

Il Ministro: REVIGLIO.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere, premesso che l'articolo 24 della legge n. 1646 del 22 novembre 1962, riconosceva ai parastatali - ai fini della pensione e della liquidazione - il beneficio del riconoscimento degli anni di studio, la sua opinione sulla opportunità che esso venga esteso alle ostetriche e alle vigilatrici d'infanzia, che non hanno potuto e non possono quindi riscattare i due anni di studio professionale, con evidente sperequazione fra categorie analoghe trattate in modo vistosamente diverso. (4-00787)

RISPOSTA. — L'articolo 24 della legge n. 1646, nel prevedere per il personale femminile munito di diploma di infermiera professionale la possibilità di richiedere il riscatto degli anni corrispondenti al corso di studio, trova il suo fondamento, soprattutto, nella circostanza che le infermiere, durante il periodo trascorso presso

le scuole convitto per il conseguimento del relativo diploma, prestano la loro opera presso gli ospedali con orari ben determinati anche durante le ore notturne e quindi, in definitiva, il periodo riscattato può essere considerato corrispondente ad un vero e proprio servizio reso alle dipendenze dell'ospedale.

Tale situazione non ricorre nel caso delle categorie di personale munito di diploma di ostetrica o di vigilatrice d'infanzia la cui attività lavorativa, durante il periodo di studio, non è vincolata come quella delle infermiere alla funzionalità dei servizi ospedalieri.

Il corso di studio previsto per il personale delle categorie menzionate, al contrario, può più propriamente essere assimilato ai periodi di studio necessari per il conseguimento di diplomi abilitanti all'esercizio di professioni (geometri, ragionieri, insegnanti elementari, eccetera) per i quali, parimenti, dagli ordinamenti in vigore per le casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza non è previsto alcun riscatto ai fini pensionistici.

Il Ministro: PANDOLFI.

PARLATO, MENNITTI E TATARELLA.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri* — Per conoscere:

se si ritenga di intervenire adeguatamente per difendere, dall'attacco della speculazione edilizia e dall'inquinamento ambientale, l'ambiente, unico al mondo, della « Valle d'Itria » che — a cavallo tra le province di Bari, Brindisi e Taranto — racchiude quel patrimonio tipico della cultura contadina costituito dai « trulli »;

se si ritenga di censire adeguatamente tutto il particolare patrimonio architettonico della zona allo scopo di difenderlo con misure di salvaguardia idonee ad evitarne la distruzione od il soffocamento o l'alterazione e conservarne la struttura e l'estensione attuale posta in pericolo da iniziative immobiliari senza scrupoli, purtroppo sin qui tollerate dalle competenti autorità. (4-00637)

RISPOSTA. — A difesa del notevole valore che riveste la valle d'Itria sia sotto l'aspetto architettonico-ambientale, sia in quanto testimonianza di un perfetto connubio tra l'uomo ed il suo *habitat* e di fronte alla minaccia del proliferare di interventi edilizi che, seppur limitati nelle dimensioni, costituivano un grave pericolo per il numero sempre crescente, la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bari ha più volte chiesto, anche in termini perentori, la convocazione della commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali per la estensione del vincolo, limitato ad una piccola zona ai piedi della città di Martina Franca (Taranto), ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Purtroppo tale richiesta non è stata ascoltata.

Quindi, di fronte a tale situazione, la sovrintendenza, al momento dell'approvazione del nuovo piano regolatore generale del comune di Martina Franca in cui ricade la parte più significativa della valle d'Itria, chiese ed ottenne, per la zona in questione, la riduzione dell'indice di fabbricabilità a 0,01 metri cubi/metri quadri nonché l'obbligo del preventivo parere sui progetti dei lavori da effettuarsi.

Tale norma non è però sufficiente a garantire la tutela dei trulli, per cui è indispensabile un intervento attivo da attuarsi ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 1497 del 1939, le cui competenze sono state delegate dal 1° gennaio 1978 alle regioni in base all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Spetta quindi alla regione Puglia l'adozione dei provvedimenti necessari, quali il censimento ed il rilievo dei trulli per consentire la salvaguardia del patrimonio architettonico della zona.

Questo Ministero comunque, tramite il competente ufficio periferico, continuerà ad esercitare il più vigilante controllo, offrendo ampia disponibilità per ogni collaborazione necessaria con la Regione.

Per quanto riguarda i casi di abusivismo edilizio verificatisi nella valle d'Itria il pretore di Fasano (Brindisi) ha instaurato dieci procedimenti e, sempre per lo

stesso reato, presso la pretura di Martina Franca (Taranto) sono pendenti 11 procedimenti penali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: ARIOSTO.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quando verranno iniziati i lavori per la costruzione della strada militare Perdasdefogu-Tertenia, necessaria non soltanto per le esigenze militari del poligono ma anche alla popolazione dei due centri. (4-00887)

RISPOSTA. — Allo scopo di poter dare esecuzione ai lavori di costruzione della strada di collegamento Perdasdefogu-Capo San Lorenzo, la Difesa ha dovuto preliminarmente accordarsi con l'amministrazione provinciale di Nuoro per ottenere la cessione dei necessari terreni di sedime.

Raggiunto l'accordo, si è ora in attesa che l'amministrazione finanziaria provveda, nella propria competenza, a stipulare un contratto in base al quale saranno acquisiti i terreni medesimi.

Il prezzo contrattuale avrà carattere puramente simbolico.

Il Ministro: RUFFINI.

SALVATO ERSILIA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che la tenuta Colonna in agro di Piano di Sorrento e le dipendenze agricole in essa ricadenti, nonché la tenuta agricola detta « Sopramare » e la Villa Fondi lungo la costa dello stesso comune costituiscono per i caratteri degli edifici, la posizione particolare nel paesaggio sorrentino, la qualità e l'intensità della vegetazione, la peculiarità rispetto alle tradizioni agricole locali un insieme inscindibile di grande interesse storico-artistico ambientale;

premessi che nel fondo Colonna sono stati realizzati due grandi edifici apparentemente destinati ad ospitare aziende agricole, ma in realtà per portare avanti un

disegno di insediamento residenziale a fini speculativi per seconde case;

considerato che l'attacco speculativo diventa sempre più grave; —

se si intende urgentemente intervenire per la salvaguardia del suddetto patrimonio storico-ambientale mediante l'imposizione del vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939. (4-00649)

RISPOSTA. — Questo Ministero riconosce il valore paesistico del complesso delle coltivazioni agricole della penisola sorrentina ed auspicando che le trasformazioni in corso non giungano ad annullare le caratteristiche di sottile equilibrio tra le diverse colture agricole e le strutture architettoniche di servizio ai fondi, ha raccomandato alle varie amministrazioni che le sono subentrato nella tutela del paesaggio la più stretta ed oculata azione di controllo sull'uso del paesaggio.

D'altra parte questa Amministrazione non ritiene possa essere proposta l'imposizione di un vincolo secondo la legge n. 1089 sulla proprietà Colonna a Piano di Sorrento (Napoli) in quanto essa è costituita da edifici di notevole valore ambientale sì, ma di ordinaria validità architettonica, castello ottocentesco compreso; né sulle vigne e aranceti della zona Sopramare in cui l'interesse artistico e storico è praticamente inesistente.

È invece in corso la procedura per l'imposizione del vincolo sulla villa Fondi che, per la sua omogeneità e per le caratteristiche di casa-giardino, riveste un importante interesse artistico e storico.

Il Ministro: ARIOSTO.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono assumere, in maniera urgente e definitiva, per dare al servizio postale nazionale un funzionamento più decente e più consono alle esigenze di un Paese europeo e moderno.

Proprio oggi, 26 giugno 1979, l'interrogante ha ricevuto a Roma, alla Camera dei Deputati, una serie di lettere regolarmente speditegli da uffici ministeriali e pubblici romani (fra i quali anche il Ministero delle poste) le cui date di spedizione risultano le seguenti: 1, 7, 12 e 16 giugno 1979.

È inaudito che da Roma a Roma, o da qualunque altra parte del Paese, vi siano lettere che impiegano per giungere a destinazione dai 25 ai 10 giorni e vi siano, nel contempo, differenze di permanenza *in itinere* tanto rilevanti, quando in paesi a noi vicini esistono ancora grandi città nelle quali gli utenti ricevono la posta due volte al giorno, con tempi per il recapito che non superano la giornata e con casi di lettere normali impostate al mattino, che vengono recapitate nel pomeriggio.

L'interrogante, tutto ciò premesso, e premesso che il servizio postale ha una importanza capitale non sempre quantificabile economicamente, chiede che la questione venga affrontata e risolta urgentemente utilizzando, visto che coi nostri mezzi non ce l'abbiamo fatta, anche la consulenza dell'organizzazione postale internazionale, la quale ha già avuto modo nel passato sia di lamentare le nostre clamorose disfunzioni, che di mettere a disposizione la sua vasta esperienza. In tutto questo, il presupposto deve in ogni caso restare che il servizio postale, come del resto ogni altro servizio pubblico di tanta rilevanza, ha come riferimento prioritario essenzialmente l'interesse dell'utente, e non viceversa. (4-00063)

RISPOSTA. — Tutta la corrispondenza diretta alla Camera dei deputati, prima di essere consegnata ai rispettivi destinatari, viene sottoposta, presso l'ufficio postale di Roma arrivi e distribuzione, al controllo antidinamitardo effettuato, per ragioni di sicurezza, da un apposito artificiere: il che, ovviamente, comporta un rallentamento del servizio.

Va rilevato, inoltre, che la data di spedizione di detta corrispondenza non sempre coincide con quella di consegna agli uffici postali, con la conseguenza che

il recapito risulta eseguito in tempi superiori a quelli effettivamente impiegati.

Non può disconoscersi poi che, nel periodo indicato, si sono verificati taluni fatti obiettivamente accertabili — quali le elezioni politiche ed europee, le agitazioni sindacali del personale addetto ai collegamenti e lo sciopero generale del pubblico impiego del 19 giugno 1979 — che hanno determinato una momentanea giacenza della corrispondenza che è stata, però, prontamente eliminata.

Per quanto riguarda più in generale l'andamento del servizio postale, si può assicurare che, in tempi ragionevoli, esso raggiungerà livelli di efficienza, tenuto conto che l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è già da tempo fortemente impegnata al recupero della produttività dei servizi con l'attuazione di profonde trasformazioni concernenti l'organizzazione del lavoro, la revisione della normativa di impiego del personale e la ristrutturazione dei settori operativi mediante coordinati piani di automazione e meccanizzazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: VITTORINO COLOMBO.

TRANTINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

a) quali iniziative abbia svolto per definire sollecitamente, in maniera organica, e con una normativa celere e agile, il problema grave e annoso degli ufficiali di complemento delle tre Armi, cui una congerie di legghine frammentarie, contraddittorie e lacunose non ha ancora garantito eguaglianza di trattamento con i parigrado SPE, ed il superamento di una degradante condizione di precarietà;

b) quali oscuri ostacoli impediscono l'iter di iniziative eventualmente adottate per significare ad una categoria benemerita la riconoscenza della nazione e la concreta attualità del dettato costituzionale, nella costanza quotidiana di un cerimoniale volto a celebrare i morti contro la pratica legislativa di trascurare i vivi, degni invece di rispettosa e almeno democratica attenzione. (4-01119)

RISPOSTA. — Il problema relativo ad una adeguata sistemazione degli ufficiali di complemento delle tre forze armate fu avviato a soluzione con il decreto-legge 2 luglio 1979, n. 258, che il Parlamento, per il breve tempo a disposizione dopo la parentesi estiva, non poté convertire in legge. Secondo le indicazioni dello stesso Parlamento, il provvedimento sarà quanto prima ripresentato dal Governo sotto forma di disegno di legge.

Il Ministro: RUFFINI.

VAGLI MAURA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere —

premesso che la circolare n. 16 del Ministero delle poste, al punto *h*), dice testualmente: « sempre dal 1° settembre fino al 31 dicembre 1979, non potranno essere istituiti nuovi uffici in località ove già ne esistono ovvero non risulti rispettato il rapporto di un ufficio ogni 15.000 abitanti », e che in base a tale punto si è giustificato il rinvio, già deciso come priorità, dell'apertura di un'agenzia postale a P. San Lorenzo (Lucca) —

quali iniziative si intende assumere fin dall'immediato per risolvere un così grave stato di disagio delle popolazioni interessate, anche alla luce di un serio approfondimento della situazione particolare di P. San Lorenzo, che certo si discosta dalla fattispecie prevista nella circolare citata;

e se non ritenga di convocare un incontro con il comune di Minucciano in tempi brevi. (4-00312)

RISPOSTA. — Al momento attuale permane l'impossibilità di accogliere la richiesta intesa ad ottenere l'istituzione di una agenzia postale nella località di Pieve San Lorenzo (Lucca). Vi ostano, infatti, le limitazioni fissate in materia da una apposita intesa Amministrazione delle poste e telegrafici-organizzazioni sindacali, secondo la quale, fino alla fine del 1979, non potranno essere istituiti nuovi uffici

in località ove già ne esistano, ovvero non risulti rispettato il rapporto di un ufficio ogni 15 mila abitanti.

Nel caso in esame la zona nella quale dovrebbe essere ubicato l'istituendo ufficio da parte del comune di Minucciano — che già dispone di un ufficio postale — e comprende circa 3179 abitanti.

Si fa rilevare, inoltre, che l'ordine di priorità, stabilito a suo tempo dal competente comitato tecnico consultivo anche in relazione al contingente fissato annualmente dal Ministero, è ormai superato dalla circolare n. 16, menzionata anche nell'atto parlamentare.

Si assicura comunque che, in futuro, la richiesta di cui trattasi formerà oggetto della più attenta considerazione da parte dei competenti organi di questo Ministero per una soddisfacente soluzione.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

VAGLI MAURA, COMINATO LUCIA, MOSCHINI, BERNARDINI, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA E ROSOLEN ANGELA MARIA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere —

premesso che la giovane laureanda in filosofia Lia Sacchini, chiamata per un periodo di sostituzione di 3 mesi presso l'agenzia centrale delle Poste di Pisa con regolare lettera di assunzione, è stata respinta dall'Amministrazione a causa delle sue condizioni di handicappata, ed è stata rinviata ad una visita per accertarne il grado di invalidità —

quali iniziative intendano assumere per rimuovere tutti quegli ostacoli che ne hanno impedito l'assunzione;

in particolare gli interroganti ritengono doveroso richiamare l'attenzione del Governo in ordine all'attuazione concreta delle leggi, nella fattispecie la n. 118, affinché l'inserimento degli handicappati nella vita sociale, e quindi nel lavoro, oltre che nella scuola, sia un impegno preciso e rigoroso, tanto più nella Pubblica amministrazione, che dovrebbe in ciò essere

d'esempio alle aziende private; ed esprimono viva preoccupazione per il verificarsi di simili incresciosi episodi. (4-00318)

RISPOSTA. — La signorina Lia Sacchini presentò, il 13 luglio 1977, apposita domanda per essere assunta alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Pisa in qualità di impiegata straordinaria ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, a seguito della quale, fu inserita al n. 3.080 della graduatoria generale degli aspiranti all'assunzione e al n. 126 della graduatoria speciale per il collocamento obbligatorio, in quanto invalida con percentuale di invalidità dell'80 per cento.

Il 28 febbraio 1979 l'interessata fu convocata dalla citata direzione provinciale e avviata, in data 22 marzo 1979, alla prescritta visita medica presso l'ufficio sanitario del comune di Pisa, al quale fu esplicitamente richiesto di specificare nel referto se la diminuzione della capacità lavorativa della assumenda fosse pari, maggiore o minore di quella che comportano le menomazioni descritte nella settima e ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Poiché da tale referto è risultato che la diminuzione della capacità lavorativa della Sacchini, in relazione alla sua infermità, è maggiore di quella richiesta dalla normativa vigente per l'assunzione degli invalidi presso pubbliche amministrazioni — estesa dalla legge 12 agosto 1974, n. 370, al Ministero delle poste e telecomunicazioni — non è stato possibile procedere alla chiamata dell'aspirante impiegata in quanto non in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La vicenda, della quale non possono non riconoscersi delicati aspetti umani e sociali, è, quindi, scaturita soltanto da disposizioni legislative attualmente vigenti in materia di assunzioni di invalidi che, nel loro tecnicismo, non lasciano all'Amministrazione margine per comportamenti discrezionali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: VITTORINO COLOMBO.

ZOPPETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, quali sono i motivi per cui l'ex combattente della guerra 1915-18, Corrada Giuseppe, nato il 22 ottobre 1899 e residente a Lodivecchio (Milano) non ha ancora ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto, nonostante i solleciti inoltrati più volte dal Comune presso l'Ordine di Vittorio Veneto.

Constatato che il signor Corrada Giuseppe è stato chiamato alle armi il 27 giugno 1917 e fu destinato al 2° reggimento Pontieri, presso il deposito di Casale Monferrato è stato inviato in zona di guerra sul Piave e precisamente a Castellazzo, presso la 217ª Compagnia Pontieri comandata dal capitano Cav. Ragusa e inoltre partecipò alla battaglia del Piave dal 15 al 26 giugno 1918 (Basso Piave). Al termine della battaglia fu inviato sul Tonale e successivamente in Libia;

per sapere, quali iniziative ha inteso predisporre, perché la richiesta, più che giustificata del signor Corrada Giuseppe, possa trovare in tempi brevi, giusta soluzione e sia di piena soddisfazione per il valoroso ex combattente. (4-00954)

RISPOSTA. — La maggior parte delle domande finora presentate dagli ex combattenti della guerra 1915-18 sono, fra l'altro, prive della documentazione matricolare essenziale per stabilire i requisiti militari necessari per ottenere l'onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto.

Anche la domanda, inoltrata a suo tempo dall'ex combattente Giuseppe Corrada era sprovvista dei dati indispensabili per il conferimento dell'onorificenza richiesta e il consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto è stato costretto a richiedere le necessarie informazioni al distretto militare competente.

Comunque, la richiesta del signor Corrada è stata accolta e l'onorificenza sarà conferita con un decreto collettivo in corso di emanazione.

Il Ministro: RUFFINI.